



COMUNE DI FORMIA
(Provincia di Latina)

**estratto dalla: DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N.20 DEL 27.04.2009**

OGGETTO: CRITERI RELATIVI AL RILASCIO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E PRESENTAZIONE DI DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ - DELIBERAZIONI DEL C.C. N. 89 DEL 30.10.2001 E N. 34 DEL 08.05.2006 – NUOVE DETERMINAZIONI.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 30.10.2001 ad oggetto "*criteri relativi al rilascio di autorizzazioni e concessioni edilizie*" con la quale furono fissate una serie di misure guida per l'esame delle pratiche edilizie in seno alla Commissione Edilizia Comunale;

Richiamata la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 08.05.2006 ad oggetto: "*criteri relativi al rilascio dei permessi di costruire e presentazione di denunce di inizio attività - modifica ed integrazione delibera C.C. n. 89/2001*" con la quale, anche in riferimento al nuovo regime introdotto dal D.P.R. n. 380/2001, sono state apportati aggiornamenti, modificazioni ed integrazioni alle citate misure guida per l'esame dei procedimenti in materia edilizia;

Rilevato che con determinazione del Commissario Straordinario n. 4 del 10.03.2003 è stata soppressa la Commissione Edilizia e che attualmente le istanze edilizie vengono esaminate ed approvate preventivamente dal competente Ufficio con le modalità definite dal D.P.R. n. 380 /2001;

Rilevato che nel trascorso periodo, sia per effetto dell'evoluzione normativa e tecnologica, che per l'ampliamento della casistica degli interventi richiesti dall'utenza tesi al soddisfacimento del miglioramento del comfort abitativo e della erogazione dei servizi da parte dei pubblici esercenti si è manifestata l'esigenza di una sostanziale e complessiva revisione dei predetti criteri guida;

Considerato, che tale revisione, anche sulla scorta dell'evoluzione intervenuta nella classificazione degli interventi assoggettabili alla D.I.A. , si rende oltremodo necessaria al fine di imprimere maggiore semplificazione nelle procedure autorizzatorie in materia edilizia, con notevole compressione dei tempi intercorrenti tra la presentazione dell'istanza e l'effettivo inizio dei Lavori;

Ritenuto che tale semplificazione, valutata contestualmente ad una più precisa e puntuale definizione degli interventi ammissibili, possa ottenersi attraverso il ricorso all'ampliamento degli interventi ammissibili con la procedura della Denuncia di Inizio Attività;

Visto il parere della Commissione Urbanistica Consiliare espresso nella seduta del 22.04.2009;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

visto Il D.P.R. 06.06.2001 n. 380;

PROPONE

- 1) di approvare i seguenti criteri inerenti la definizione di alcune tipologie di intervento e la relativa ammissibilità, o meno, alla loro realizzazione attraverso la procedura della Denuncia di Inizio Attività:

A) TETTI INCLINATI E SOTTOTETTI

I tetti a falde, indipendentemente dalla tipologia, devono avere le seguenti caratteristiche:

- l'altezza massima interna del sottotetto non può superare i ml. 2,20 misurata dal piano del pavimento finito fino all'intradosso del solaio di copertura. L'imposta di gronda è determinata dall'intersezione dell'estradosso del solaio dell'ultimo piano con l'intradosso della falda del tetto (inclinazione max. 30%);
- l'aggetto dal piano delle facciate non potrà superare la lunghezza di ml. 1,50; L'accesso al sottotetto è consentito solamente dall'interno del fabbricato, sia con botola che con scala fissa.

Il sottotetto può essere adibito esclusivamente a locale di sgombero, ripostiglio, stenditoio e per l'alloggiamento di macchinari ed attrezzature tecnologiche. Se condominiali i locali sottotetto possono essere accessibili dal vano scala collettivo.

Il sottotetto di edifici condominiali, anche per frazioni, può costituire pertinenza esclusiva di alloggi sottostanti e reso accessibile dall'alloggio medesimo.

Nei casi suesposti è dovuto il contributo del costo di costruzione; ai fini della determinazione la superficie calpestabile è considerata al 60%.

Il contributo del costo di costruzione non è dovuto per sottotetti dichiarati non praticabili.

Per locali sottotetto legittimamente adibiti a residenza, possono essere realizzate prese di aria e luce verticali a mo' di abbaino per una superficie, calcolata sul piano del tetto medesimo, non superiore al 6 % della superficie utile dell'alloggio.

Per interventi strettamente conformi ai suesposti indirizzi è possibile il ricorso alla Denuncia di Inizio Attività.

B) PORTICATI

E' consentita la realizzazione al piano terra, o rialzato, per una superficie massima pari al 50% della superficie lorda dell'unità residenziale afferente.

Gli stessi dovranno essere completamente aperti almeno su due lati e prospicienti ambienti prettamente residenziali. Nel computo di tale superficie dovranno essere inclusi eventuali sporti degli stessi nonché la superficie dei porticati esistenti. È invece esclusa la superficie di balconi esistenti.

Relativamente ai porticati afferenti locali commerciali, gli stessi sono consentiti nella misura max. del 20% della superficie lorda dell'unità immobiliare interessata dall'intervento.

La superficie del porticato non potrà comunque superare il 50% della superficie dell'area scoperta afferente.

In ogni caso gli interventi relativi alla edificazione dovranno essere realizzati nel rispetto delle distanze minime dai confini previste dalla NTA del PRG vigente. Sono ammesse eventuali deroghe dai confini privati previa presentazione di liberatoria sottoscritta in originale dai proprietari confinanti interessati, con dichiarazione di presa visione del progetto presentato.

Per interventi strettamente conformi ai suesposti criteri è possibile il ricorso alla Denuncia di Inizio Attività.

C) TERRAZZI COPERTI

Con esclusione degli alloggi ubicati al piano terra o rialzato, per i quali posso applicarsi le norme relative ai porticati, è ammessa la realizzazione di zone coperte di lastrici solari solamente quali pertinenze di alloggi o ambienti residenziali posti al medesimo livello.

La superficie coperta non può eccedere la misura del 50% di quella dell'unità residenziale afferente relativamente alla parte posta al medesimo livello ove è proposto l'intervento.

In ogni caso la superficie coperta non può eccedere il 50% di quella coperta.

Nel computo di detta superficie deve essere considerata quella di altre superfici coperte esistenti, quali porticati, gazebo e pergolati, e gli eventuali sporti.

Dette zone coperte devono essere completamente aperte, da terra a soffitto, per almeno due lati; devono essere contigue all'alloggio di cui costituiscono pertinenza.

Per interventi strettamente conformi ai suesposti criteri è possibile il ricorso alla Denuncia di Inizio Attività.

D) GAZEBO E PERGOLATI

Il gazebo è una struttura in legno o metallo costituita da elementi leggeri, fra loro assemblati e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione, a servizio della residenza, limitatamente ad uno per unità immobiliare e giardino.

Il pergolato è una struttura leggera formata dai intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra, costituita da elementi leggeri, fra loro assemblati e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione, a servizio della residenza, limitatamente ad uno per unità immobiliare.

Fermo restando quanto stabilito dalla vigenti disposizioni normative relative alla Zona "A" di cui al D.M. 1444/1968, detti manufatti sono ammissibili quali pertinenze di unità residenziali, con tipologia costruttiva di tipo leggero, in ferro legno o simili, di facile rimozione, senza alcuna delimitazione perimetrale, con altezza non superiore a ml. 3,00.

Le coperture dei gazebo possono essere realizzate solamente con teli non rigidi ombreggianti o materiali leggeri.

I pergolati, oltre che costituire sostegno di piante rampicanti, quale originaria funzione, possono costituire strutture ombreggianti sulle quali poggiare reti, cannucciati, teli di fibra, stuoie, teli non rigidi e materiali similari.

I pergolati possono essere realizzati anche su lastrici solari di edifici condominiali e costituire pertinenza esclusiva anche di alloggi sottostanti; in tal caso l'altezza misurata all'intradosso degli elementi orizzontali non può essere superiore a ml. 2,60 mentre all'estradosso non potrà superare ml. 2,80.

Fermo restando i profili tipologici e la discrezionalità dell'amministrazione circa la possibilità di impartire prescrizioni migliorative, le presenti strutture, nei limiti imposti per gli immobili ad uso residenziale, possono essere realizzate su luoghi privati, anche quali pertinenze di locali commerciali preposti alla erogazione di somministrazione di alimenti e bevande.

La superficie coperta in tutti i casi non può essere superiore al 50% della superficie lorda dell'unità immobiliare di cui costituiscono pertinenza.

Le superfici coperte con le presenti strutture devono considerarsi alternative o cumulabili, e quindi non aggiuntive, a quelle autorizzabili per porticati e terrazzi coperti, nel senso che la superficie coperta massima resta comunque non superiore al 50% della superficie lorda dell'unità immobiliare afferente.

In ogni caso la superficie coperta non può eccedere il 50% della complessiva superficie pertinenziale disponibile.

Stante la precarietà tipologica, i manufatti in trattazione possono essere realizzati a qualunque distanza dai confini di aree private, fermo restando quanto stabilito dal codice civile.

Nei casi in cui sul terrazzo di copertura sono presenti il vano scale condominiale e/o i locali tecnici, la superficie complessiva di gazebo, pergolati, aree coperte, stenditoi, vani di scale

e locali tecnici non può comunque essere superiore al 60% di quella della copertura medesima. Detta verifica deve essere effettuata dal soggetto interessato in sede di presentazione del progetto.

Per interventi strettamente conformi ai suesposti criteri è possibile il ricorso alla Denuncia di Inizio Attività.

Fermo restando i limiti di superficie coperta già indicati, eventuali tipologie di gazebo o pergolato aventi caratteristiche dimensionali e formali diverse da quelle sopraindicate, possono essere autorizzati mediante rilascio del Permesso di Costruire.

La loro ammissibilità è sottoposta alla motivata valutazione discrezionale degli esperti per il paesaggio (nei casi di aree assoggettate a vincolo) o del competente Ufficio.

E) SOPPALCHI

Si definisce soppalco il locale ricavato nell'altezza di un vano principale, con almeno un lato aperto sul vano medesimo. La formazione di soppalchi è ammissibile soltanto ove la posizione del vano principale libera dal soppalco mantenga le caratteristiche di abitabilità prescritte. I soppalchi che siano destinati ad abitazione permanente debbono rispondere alle caratteristiche di abitabilità e igienico-sanitarie prescritte da leggi e regolamenti per la civile abitazione. In tal caso la verifica dei requisiti di aerazione e di illuminazione può essere operata considerando complessivamente le superfici finestrate e di pavimento sia del soppalco che del locale su cui il medesimo si affaccia. Inoltre, costituendo aumento della superficie utile residenziale, rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia (ove ammessa dalla normativa vigente) e con preventiva verifica della onerosità e degli standards urbanistici.

Relativamente ai soppalchi con altezza inferiore ai minimi prescritti dalla norme igienico-sanitarie per la civile abitazione o diversa destinazione, va applicata la destinazione d'uso a deposito.

I soppalchi devono essere dotati di parapetti di altezza non inferiore a ml. 1,00. le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.

La superficie dei soppalchi non deve essere superiore a 1/3 di quella del locale soppalcato.

Per interventi strettamente conformi ai suesposti criteri è possibile il ricorso alla Denuncia di Inizio Attività.

F) PENSILINE A SBALZO

Le pensiline a sbalzo da realizzare a protezione di facciate sono ammesse nella dimensione max. di ml. 1,50 (profondità) con distanze dai confini in conformità al codice civile. Inoltre dovranno essere munite di apposito sistema per la raccolta ed il convogliamento della acque piovane.

Per interventi strettamente conformi ai suesposti criteri è possibile il ricorso alla Denuncia di Inizio Attività.

G) TETTOIE PER AUTOVEICOLI

In corrispondenza dei posti auto all'aperto sono ammesse le opere necessaria alla protezione dei medesimi quali tettoie e grigliati.

Dette opere sono ammesse in ogni zona del territorio comunale e non sono computate ai fini della S.U.L. e degli altri parametro urbanistici ed edilizi quando rispettino integralmente le seguenti condizioni:

- non possono essere adibiti ad altre funzioni;
- debbono essere solo del tipo leggero (legno, ferro o similare) e progettate e realizzate in modo tale da limitare l'impatto visivo degli autoveicoli in parcheggio,. La copertura potrà essere di tipo piano con altezza netta max. pari a ml 2,40, oppure a falde inclinate, con soprastante manto di tegole o pennellature con finitura di rame, con pendenza max. del 30%, imposta a ml. 2,40 e altezza massima comunque non superiore a m. 3,20;
- non devono essere delimitate da murature, infissi, schermature o altre strutture idonee ad individuare un vano suscettibile di altri usi, per l'intero perimetro;

- la profondità della struttura sia limitata a quella effettivamente necessaria alla protezione degli autoveicoli, con un massimo assoluto di ml. 5,00;
- la superficie complessiva della copertura, misurata in proiezione orizzontale, non ecceda mai la metà della superficie dell'area scoperta di pertinenza dell'edificio, nel caso di parcheggi ricavati nelle aree scoperte di pertinenza di edifici esistenti.

Le citate strutture sono ammesse solo quali pertinenze di unità immobiliari ad uso residenziale e/o commerciali, qualora carenti della dotazione di parcheggi, nelle seguenti misure:

- a) **residenziale:** 1 mq/10mc (misura minima prevista dalla L. 122/1989) e comunque è consentita la dotazione necessaria per due posti auto anche se eccedenti il minimo consentito;
- b) **commerciale:** 40mq/100mc di superficie lorda di pavimento esclusivamente del tipo a sbalzo, con sostegno unico.

Dal computo di tali superfici vanno detratte eventuali superfici già destinate a parcheggio di pertinenza interrati o coperti.

In ogni caso tali interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle distanze minime dai confini prevista dal Codice Civile. Sono ammesse eventuali deroghe dai confini privati previa presentazione di liberatoria sottoscritta in originale dai proprietari confinanti interessati, con dichiarazione di presa visione del progetto.

Per interventi strettamente conformi ai suesposti criteri è possibile il ricorso alla Denuncia di Inizio Attività.

H) GARAGE E LOCALI INTERRATI

Negli edifici residenziali sprovvisti di parcheggi, in conformità a quanto previsto dalla legge 122/1989 (dotazione minima 1 mq/10mc) è ammessa la realizzazione nel lotto di pertinenza, o nel sottosuolo dell'edificio medesimo, di garage totalmente interrato su almeno tre lati, avente le seguenti caratteristiche:

- superficie massima pari alla proiezione della superficie lorda del piano terra sovrastante, compresi eventuali porticati.
- Altezza massima interna netta pari a ml. 2,40;
- Intercapedine perimetrale di larghezza netta non superiore a ml. 1,20.

Fermo restando quanto più dettagliatamente previsto in sede di pianificazione esecutiva, possono essere realizzati locali totalmente interrati al di sotto della proiezione della piano fuori terra sovrastante, compresi eventuali porticati, da destinare ad autorimessa, cantine, lavanderie, servizio igienico, locali tecnici. L'altezza massima interna resta fissata in ml. 2,40.

In tal caso l'accesso esterno al locale garage è consenti attraverso una rampa di larghezza non superiore a ml. 4,50, mentre l'accesso dall'interno è consentito dal vano scala comune, se trattasi di edificio condominiale, da scala interna all'unità di pertinenza, attraverso disimpegno chiuso, se trattasi di unità residenziale singola.

Nel caso in cui vengano previsti locali interrati ubicati sotto l'edificio, il locale garage non può essere realizzato nell'area di pertinenza.

E' possibile realizzare locali interrati anche per edifici a destinazione non residenziale.

Tali interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle distanze minime dai confini previste dal Codice Civile. Sono ammesse eventuali deroghe dai confini privati previa presentazione di liberatoria sottoscritta dai proprietari confinanti interessati, con dichiarazione di presa visione del progetto presentato.

Per interventi strettamente conformi ai suesposti criteri è possibile il ricorso alla Denuncia di Inizio Attività.

I) PISCINE

È consentita la realizzazione di piscine ad uso privato quali pertinenze di costruzioni legittimamente assentire.

La superficie della piscina, relativamente alla vasca, non può essere superiore a mq. 100.

I locali tecnologici inerenti il corretto funzionamento dell'impianto, possono essere ricavati all'interno degli edifici principali, oppure in apposito vano completamente interrato di dimensioni non superiori al minimo necessario.

Tali interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle distanze minime dai confini previste dal Codice Civile. Sono ammesse eventuali deroghe dai confini privati previa presentazione di liberatoria sottoscritta dai proprietari confinanti interessati, con dichiarazione di presa visione del progetto presentato.

Tali interventi sono subordinati alla corresponsione del contributo di costruzione di cui al DPR 380/2001.

Per interventi strettamente conformi ai suesposti criteri è possibile il ricorso alla Denuncia di Inizio Attività.

L) STENDITOI

Possono essere realizzati su terrazzo condominiale con altezza massima, all'intradosso del solaio di copertura, non superiore a ml. 2,40 e massima superficie coperta, in proiezione (comprensiva del vano scala e locali tecnici), pari al 50% della superficie a terrazzo. Lo stenditoio non può essere chiuso lateralmente ad eccezione del lato adiacente all'eventuale corpo chiuso del torrino scala e dei locali tecnici.

Per interventi strettamente conformi ai suesposti criteri è possibile il ricorso alla Denuncia di Inizio Attività.

M) IMPIANTI TECNOLOGICI

Non è consentito installare impianti tecnologici a vista (quali pannelli solari, caldaie murali, pompe di calore, unità motocondensanti ecc) sulle falde di copertura inclinate degli edifici, ovvero sulle facciate prospicienti al via pubblica, o comunque da essa visibili.

È consentita l'installazione di detti impianti su edifici con copertura piana a condizione che siano opportunamente schermati, ovvero su facciate interne, chiostrine o cortili completamente interni all'edificio o su pareti non visibili da spazi pubblici.

Possono essere installate su facciate principali purché adeguatamente schermate con elementi o pannellature perfettamente integrate con la facciata medesima.

Le recinzioni a siepe viva di piante verdi devono assicurare, laddove occorra, la libertà delle visuali.

Tutti i progetti inerenti nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, incluse le straordinarie manutenzioni di facciate, dovranno obbligatoriamente indicare la posizione di detti manufatti e le soluzioni adottate ai fini del rispetto delle su indicate condizioni.

L'installazione di pannelli solari con superficie inferiore a 30 mq, ai sensi dell'art. 23 del D.G.R. 987 del 03.12.2007 è prevista senza denuncia di inizio attività solo per edifici non ricadenti nelle zone A di cui al D.M. 1444/1968; per l'installazione di pannelli aventi superficie superiore a 30 mq, salvo quanto previsto dalle norme per le zona A di cui al D.M. 1444/1968, è necessaria la Denuncia di Inizio Attività.

N) CISTERNE

▪ AD USO AGRICOLO

Possono essere realizzate cisterne ad uso agricolo purché completamente interrate o posizionate al di sotto dei fabbricati rurali. Il dimensionamento tiene conto di 10 mc per ogni 1000 mq di terreno da coltivare, previa relazione del tecnico sulla coltivazione in atto o sulle attività a impiantare e sulle effettive necessità d'uso.

Per eventuali richieste aggiuntive a tale limite l'istanza dovrà essere accompagnata da specifica relazione agronomica redatta da tecnico abilitato avente specifica professionalità. L'altezza utile interna delle cisterne non potrà essere superiore a ml. 1,80.

Per interventi strettamente conformi ai suesposti criteri è possibile il ricorso alla Denuncia di Inizio Attività.

▪ **PER ALTRI USI**

Nei centri abitati possono essere realizzate cisterne interrato per riserve od accumuli di acque ai fini dell'ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 27.05.2008 n. 6 relativamente al risparmio idrico negli edifici.

Detti manufatti dovranno essere completamente interrati o ubicati all'interno del perimetro della sagoma degli edifici di cui costituiscono dotazione.

Il dimensionamento è commisurato alle dimostrate esigenze del soddisfacimento del risparmio idrico.

Per interventi strettamente conformi ai suesposti criteri è possibile il ricorso alla Denuncia di Inizio Attività.

O) MURI DI PROSPETTO E RECINZIONI

Le recinzioni devono essere consone al decoro e al tipo dell'ambiente urbano e tali da garantire nelle aree extraurbane la tutela del paesaggio. In particolare per le recinzioni viene stabilito quanto segue:

1. zone vincolate : altezza max muratura ml 1,00 più rete metallica o inferriata in ferro battuto altezza max ml 1,00, per un totale di ml 2,00;
2. zone urbanizzate: altezza max muratura ml 1,30 più inferriata o rete fino a ml 2;
3. zona agricola per terreno: altezza max muratura ml 0.50 più inferriata o rete fino a ml 2;
4. zona agricola per casa: altezza max muratura ml 1,30 più inferriata o rete fino a ml 2;

L'altezza è riferita al prospetto esterno della recinzione, salvo particolari casi di dislivello tra esterno ed interno superiore a ml.0,50. In quest'ultimo caso l'altezza esterna del muro potrà essere pari alla altezza massima consentita più i 2/3 del dislivello tra interno ed esterno. Comunque l'altezza interna della parte in muratura stessa non potrà essere superiore a ml. 1,10. Sul muro così come sopra dimensionato, potrà essere installata inferriata o rete metallica di altezza fino a ml.2,00 dal piano interno.

Sulle reti e/o inferriate non possono essere installate reti ombreggianti, teli, incannucciate, lastre metalliche o plastiche o di altro genere.

Nelle recinzioni deve comunque prevalere, su ogni altra soluzione progettuale, la utilizzazione di siepi e piante, al fine di offrire una conveniente schermatura, e comunque le nuove recinzioni devono essere adeguate per tipologia e materiali, a quelle circostanti.

I muri dei fabbricati costruiti su filo stradale devono essere rivestiti di materiale duro, resistente all'usura e di facile pulizia per un'altezza di 0,30 ml dal filo del marciapiede e di 0,50 ml da quello stradale quando non esiste il marciapiede.

Quando il muro di recinzione in progetto ha una altezza non inferiore a ml 1,30, devono essere previste apposite aperture e/o nicchie decorative per alleggerire l'insieme.

Le recinzioni a siepe viva di piante verdi devono assicurare, laddove occorra, la libertà delle visuali.

Tutte le aree edificabili, ricadenti in zona urbana non ancora edificate, quando siano a confine con il suolo pubblico o comunque aperte al pubblico transito, devono essere recintate, sistemate e mantenute decorosamente possibilmente a verde e/o coltivate a giardino o orto.

La recinzione può essere formata da cancellate di ferro, balaustre, muretti, siepi, ecc. tali da non deturpare l'ambiente circostante. Quanto sopra viene adottato anche per quei lotti di terreno che, pur ricadendo in zone non edificabili o agricole, sono a ridosso di aree urbanizzate.

Per interventi strettamente conformi ai suesposti criteri è possibile il ricorso alla Denuncia di Inizio Attività.

P) TETTOIE AD USO LEGNAIA

E' consentita la realizzazione di piccole tettoie da adibire a legnaie per uso domestico, quali pertinenze di lotti di terreno, purché realizzate con strutture assemblate in legno e/o ferro, con copertura a tetto a due falde. Altezza interna massima al colmo, misurata dal piano di campagna, pari a ml. 2,00 e all'imposta più bassa della falda di ml. 1,80.

Superficie massima coperta, data dalla proiezione a terra della copertura, pari a mq. 6,00.

Distanze dai confini come da codice civile.

Per interventi strettamente conformi ai suesposti criteri è possibile il ricorso alla Denuncia di Inizio Attività.

Q) FORNI E BARBECUE

Possono essere realizzati forni e barbecue a carattere fisso, quali pertinenze di unità immobiliari legittime, per un superficie complessiva coperta massima pari a mq, 5,00, quale area derivante dalla perimetrazione delle massime sporgenze dei diversi componenti il manufatto.

Altezza massima ml. 2,00 e distanze dai confini come da codice civile.

Per interventi strettamente conformi ai suesposti criteri è possibile il ricorso alla Denuncia di Inizio Attività.

E' assoggettato a semplice comunicazione, corredata da fotografie o documentazione amministrativa, il posizionamento di piccoli manufatti aventi dimensioni strettamente necessarie per consentire lo svolgimento delle funzioni cui sono destinati.

- 2)** Di dare atto che i predetti interventi restano comunque subordinati alla preventiva acquisizione dei prescritti pareri, ove necessari, previsti da normative sovraordinate alle disposizioni comunali.
- 3)** Di stabilire che il competente Settore n. 5, Urbanistica ed edilizia, dovrà uniformare ai seguenti criteri le proprie valutazioni in sede istruttoria e le relative procedure di acquisizione, esame ed autorizzazione delle istanze edilizie.
- 4)** Di revocare, per quanto al precedente punto 1), le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 89 del 30.10.2001 e n. 34 del 08.05.2006.

F.to: IL DIRIGENTE
(arch. Roberto GURATTI)

F.to: L'ASSESSORE
(Benedetto ASSAIANTE)